

TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile

ORDINANZA
(ex art. 708 c.p.c.)

Il giudice Massimo Escher in funzione di Presidente,

Letti gli atti del procedimento n. /2008 R.G.Sep., relativo alla separazione personale dei coniugi **P.D.** e **P.G.**;

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 7.4.2008, all'esito della quale è stato assegnato alle parti termine di complessivi giorni sette per il deposito di note;

Ritenuto che appare opportuno e conforme all'interesse dei figli minori **M.** e **F.**, rispettivamente di anni 16 ed 11, che essi vengano affidati in via esclusiva al padre e ciò posto che la legge 8.2.2006, n. 54 (disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso), nel prevedere la regola dell'affido condiviso, fa salva la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro quando ciò si preferibile nell'interesse dei minori;

Ritenuto che l'interesse dei minori in tal senso si ricava dalla relazione redatta dall'**Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Azienda USL3 di T.E.**, laddove si segnalano le carenze genitoriale della **P.** e la vita "sregolata" del minore **M.** (irregolare frequenza scolastica, mancati rientri a casa (seppure con il beneplacito materno) frequentazioni di luoghi di ritrovo giovanili ove è diffuso l'uso di sostanze alcoliche e psicotrope);

Ritenuto che allo stato va comunque preso atto delle prescrizioni adottate dal Tribunale Minori di Catania in data 27.10.2007 laddove si è "affidati" i minori al **SS del Comune di S.A.L.B.**, si è disposta la presa in carico degli stessi al **UONPI di T.E.**

e si è prescritto ai coniugi di intraprendere un percorso di mediazione familiare;

Ritenuto che al **P.** va assegnata la casa coniugale (per tale dovendosi intendere quella

che negli ultimi mesi di convivenza ha assunto tale destinazione) in T. [] via []
[];

Ritenuto che, affidati i figli al padre e tenuto conto che presso la madre coabita la figlia maggiorenne M. [], non economicamente indipendente, la stessa deve concorrere al mantenimento dei due figli minori con il versamento di una somma proporzionata alle sue condizioni economico-finanziarie e alle esigenze del minore;

Ritenuto che tenuto conto delle rispettive capacità economiche (il P. [] impiegato comunale e la P. [], medico ospedaliero), dell'assegnazione al P. [] della casa di proprietà esclusiva della moglie, nonché della compensazione tra i due reciproci contributi di mantenimento (quello, maggiore, che la P. [] deve al P. [] per i due minori, con quello che invece quest'ultimo deve alla moglie per il mantenimento della maggiorenne M. []) l'assegno mensile dovuta dalla ricorrente al marito va quantificato in euro 200,00;

P.Q.M.

Dispone che i figli minori M. [] e F. [] siano affidati al padre; ---

Dispone che la madre li tenga con sé ogni mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 20.30; a settimane alterne, la domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.30 e il sabato successivo dalle ore 15.00 alle ore 20.30; continuativamente, per trenta giorni nel periodo estivo; per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio; per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;

assegna al P. [] la casa coniugale con i mobili e le suppellettili che l'arredano per abitarvi con i minori;

Dispone che la P. [] contribuisca al mantenimento dei minori versando al marito, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta;

Invita il Tribunale dei Minori a trasmettere a questo Giudice le relazioni che dovesse frattanto acquisire ed i provvedimenti che dovesse emettere riguardanti i detti minori.

Cotauz 25.08

